



**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - GUARDIA COSTIERA
AGROPOLI**

**ORDINANZA N. 22/09
(Come modificata da Ordinanza n°63/2013)**

Il Capo del circondario marittimo di Agropoli:

- VISTO:** il decreto legislativo 30.04.92. n. 285 recante il Nuovo Codice della strada e successive modificazioni ed il relativo regolamento di esecuzione, ed in particolare l'articolo 6, punto 7, che conferisce al capo del circondario la potestà di disciplinare con ordinanza la circolazione nei porti;
- VISTE:** le disposizioni emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in materia di accesso e sosta pedonale e veicolare, di circolazione negli ambiti portuali, nonché di esercizio delle attività nei porti e in genere di demanio marittimo;
- TENUTO CONTO:** dell'esperienza maturata in questi anni nel porto di Acciaroli per quanto attiene l'accesso, la circolazione e la sosta pedonale e veicolare;
- RITENUTO:** necessario modificare la citata disciplina per adeguarla alle attuali esigenze, comprese quelle connesse agli assetti di security portuale;
- RITENUTO:** opportuno predisporre un assetto che contribuisca ad elevare gli standard di sicurezza, ottimizzando le attività portuali e di conseguenza quelle marittime;
- RITENUTO:** di dover procedere con un periodo di sperimentazione, allo scopo di verificare l'efficacia delle procedure e, quindi, far seguire un confronto con l'utenza interessata, per addivenire alla successiva definizione di un provvedimento di natura regolamentare;
- VISTI:** gli articoli 17, 30, 68 e 81 del codice della navigazione e gli articoli 59, 79 e 80 del relativo regolamento, parte marittima:

O R D I N A

ARTICOLO 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE

1. La presente ordinanza disciplina l'accesso, la circolazione e sosta delle persone e dei veicoli nel porto di Acciaroli.
2. Ai fini della presente disciplina il porto di Acciaroli è individuato dal molo di sottoflutto, dalla banchina di riva, dal molo sopraflutto e dalle aree retrostanti gli stessi, delimitate come evidenziato, con diversi colori, nella planimetria allegata alla presente ordinanza.

**ARTICOLO 2 - DISCIPLINA DEGLI ACCESSI, CIRCOLAZIONE E SOSTA PEDONALE
LUNGO I MOLI E LE BANCHINE DEL PORTO DI ACCIAROLI**

1. Lungo i moli e la banchina del porto di Acciaroli sono ammessi l'accesso, la circolazione e la sosta pedonale.
2. I pedoni devono circolare e sostare senza intralciare le operazioni portuali e le attività nautiche in genere. Gli stessi pedoni devono mantenersi ad una distanza di sicurezza dal ciglio dei moli e delle banchine, prestando attenzione al piano di calpestio, evitando eventuali ostacoli/impedimenti e mantenendosi a sicura distanza dai segnalamenti marittimi. E' comunque vietato sedersi su bitte, gradini, e sul ciglio dei moli e delle banchine, tuffarsi, camminare sulle scogliere, nonché manomettere i segnalamenti marittimi. I bambini devono essere accompagnati da una persona adulta.

3. In presenza di condizioni meteorologiche non favorevoli, forte vento o onde infrangenti sui moli o sulle banchine ovvero nelle ore notturne, nel caso di guasto all'impianto di illuminazione e, in generale, nei casi di scarsa visibilità, non è ammesso l'accesso sui moli, ad eccezione delle persone imbarcate che devono raggiungere le unità navali per esigenze di sicurezza della navigazione ed i titolari dei locali ivi esistenti. Tali persone devono, comunque, circolare prestando la massima attenzione aiutandosi, nel caso di assenza o scarsa illuminazione, con una fonte luminosa.
4. Durante le operazioni di imbarco/sbarco di passeggeri dalle unità navali, l'accesso sul molo interessato è ammesso solo alle persone munite di idoneo titolo di viaggio. I passeggeri devono imbarcare/sbarcare utilizzando gli appositi percorsi di instradamento e seguendo le indicazioni riportate sulla cartellonistica e quelle fornite dagli addetti di banchina.
5. In presenza di condizioni meteorologiche non favorevoli, forte vento o onde infrangenti ovvero nelle ore notturne, nel caso di guasto all'impianto di illuminazione e, in generale, nei casi di scarsa visibilità, non è ammesso l'accesso dei veicoli.
6. Le autovetture del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, delle Forze dell'ordine, degli Enti territoriali e dei servizi di emergenza e soccorso possono accedere, circolare e sostare in tutto l'ambito portuale per lo svolgimento dei compiti di istituto.
7. L'autorità marittima si riserva la facoltà di limitare, in caso di particolari necessità, il transito di persone nell'ambito portuale.

ARTICOLO 3 - DISCIPLINA DEGLI ACCESSI, CIRCOLAZIONE E SOSTA PEDONALE NELLE AREE RETROSTANTI I MOLI E LE BANCHINE DEL PORTO DI ACCIAROLI.

1. Nelle aree retrostanti i moli e le banchine del porto di Acciaroli, l'accesso, la circolazione e la sosta pedonale sono ammessi lungo le passeggiate, scaloni marciapiedi e camminamenti.
2. I pedoni devono camminare e sostare prestando attenzione al piano di calpestio e alle scale, evitando eventuali ostacoli/impedimenti e mantenendosi a sicura distanza dai corrimano e parapetti. E' comunque vietato scavalcare o sedersi sui corrimano e parapetti, camminare sulle scogliere e tuffarsi. I bambini devono essere accompagnati da una persona adulta.
3. In presenza di condizioni meteorologiche non favorevoli, forte vento o onde infrangenti oltre i moli ovvero nelle ore notturne, nel caso di guasto all'impianto di illuminazione e in generale nei casi di scarsa visibilità, non è ammesso l'accesso su tutte le passeggiate sovrastanti i moli, mentre il transito pedonale nelle altre zone deve essere effettuato con la massima attenzione e prudenza.
4. In presenza di condizioni meteorologiche non favorevoli, forte vento o onde infrangenti ovvero nelle ore notturne, nel caso di guasto all'impianto di illuminazione e, in generale, nei casi di scarsa visibilità, non è ammesso l'accesso dei veicoli.
5. Le autovetture del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, delle Forze dell'ordine, degli Enti territoriali e delle servizi di emergenza e soccorso possono accedere, circolare e sostare in tutto l'ambito portuale per lo svolgimento dei compiti di istituto.
6. L'autorità marittima si riserva la facoltà di limitare, in caso di particolari necessità, il transito di veicoli e persone nell'ambito portuale.

ARTICOLO 4 – DISCIPLINA DEGLI ACCESSI, CIRCOLAZIONE E SOSTA VEICOLARE LUNGO I MOLI E LE BANCHINE E NELLE AREE RETROSTANTI DEL PORTO DI ACCIAROLI

Il porto di Acciaroli, per quanto concerne la circolazione e la sosta dei veicoli è diviso in 7 zone:

- **ZONA A:** compresa tra il confine estremo dei fabbricati che si affacciano sull'ambito portuale, la demarcazione dei marciapiedi e il verde pubblico centrale al

piazzale del porto, estendendosi fino alla congiungente tra l'Ufficio Postale e il limite sud dei giardini centrali al piazzale;

- **ZONA B:** dal termine della zona "A" e fino alla radice del molo di sottoflutto;
- **ZONA C:** molo di sottoflutto;
- **ZONA D:** compresa tra l'area a verde delimitante la zona "A" e le successive aree verdi lato mare;
- **ZONA E:** banchina di riva, che si estende fino alla prima zona adibita a verde;
- **ZONA F:** primo tratto del molo di sopraflutto che si estende dall'ingresso al porto fino al gomito successivo alla torre saracena;
- **ZONA G:** secondo tratto del molo di sopraflutto compreso tra il gomito del molo medesimo, successivo alla torre saracena e la testata del molo;

2. Le suddette zone sono meglio individuate, attraverso differenti colorazioni, nell'allegata planimetria che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

3. La **zona A** di cui al punto 1 è destinata alla circolazione pedonale con divieto di transito e sosta per tutti i veicoli a motore ad eccezione dei veicoli indicati nel precedente art.2 punto 6. E' ammesso, comunque, l'accesso dei veicoli per operazioni di carico e scarico merci, tale attività deve avvenire esclusivamente nelle fasce orarie indicate nell'apposito provvedimento comunale di carico e scarico merci sulle aree pubbliche. In tal caso i veicoli marceranno a passo d'uomo e durante la permanenza, che dovrà limitarsi alle sole operazioni di carico/scarico merci, il conducente e/o responsabile del veicolo, dovrà essere presente nelle vicinanze.

4. La **zona B** è interdetta al transito e la sosta dei veicoli ad eccezione dei veicoli indicati nel precedente art. 2 punto 6 nonché i veicoli appartenenti al personale di servizio presso l'Ufficio Locale Marittimo di Acciaroli. E' altresì consentito, previa autorizzazione della locale Autorità Marittima, l'accesso ai veicoli destinati al cantiere navale, attività diportistiche e comunque per operazioni di carico e scarico. In tal caso il conducente/responsabile del veicolo, dovrà essere presente nelle vicinanze, la sosta dei veicoli, qualora espressamente autorizzata dalla predetta Autorità, potrà avvenire negli spazi perimetrali agli Uffici del cantiere navale senza ostacolare le vie di accesso allo stesso;

5. La **zona C** è interdetta al transito e alla sosta dei veicoli a motore ad eccezione dei veicoli indicati nel precedente art.2 punto 6. E' altresì consentito, previa autorizzazione della Autorità Marittima, l'accesso a:

- mezzi di servizio al distributore carburanti con la sosta in prossimità del distributore;
- ai concessionari specchi acquei adiacenti al molo di sottoflutto e titolari di posti barca, per sole operazioni di carico e scarico, durante tale operazione i responsabili del veicolo dovranno essere presenti nelle vicinanze;
- Il limite di velocità in tale area è di 10km/h.

6. La **zona D** è destinata alla circolazione a doppio senso di marcia regolamentata da apposita ordinanza comunale;

7. La **zona E** è interdetto al transito ed alla sosta di qualsiasi veicolo.

8. La **zona F** è destinata alla circolazione a doppio senso di marcia con area di parcheggio esclusiva per motoveicoli a due ruote lato Chiesa;

9. La **zona G** è destinata all'accesso dei mezzi indicati nel precedente art.2 punto 6, nonché, previa autorizzazione della locale Autorità Marittima, ai mezzi appartenenti a operatori portuali che operano su detta area, personale in servizio sulle unità da pesca ormeggiate, concessionari degli antistanti specchi acquei e titolari di posti barca, per il tempo strettamente necessario alle sole operazione di carico e scarico. Durante tale

operazione i responsabili dei veicoli dovranno essere presenti nelle vicinanze. In tale area per ogni peschereccio ormeggiato e per gli operatori portuali con attività nell'ambito dello stesso molo, potrà essere rilasciato, a cura dell'Autorità Marittima, una sola autorizzazione alla sosta negli spazi predisposti qualora vi sia adeguata disponibilità.

10.La locale Autorità Marittima, qualora ritenuto necessario, potrà procedere all'interdizione temporanea della viabilità all'interno del porto ai fini della sicurezza e della pubblica incolumità ovvero per permettere lo svolgimento di pubbliche manifestazioni autorizzate.

11.In tutte le aree sopra indicate, si dovrà procedere con la massima cautela in maniera tale da garantire la sicurezza ed incolumità propria ed altrui.

ARTICOLO 5 - PERMESSO DI CIRCOLAZIONE O SOSTA NEL PORTO DI ACCIAROLI

- 1 Il permesso di circolazione o sosta nel porto è rilasciato con validità non superiore ad un anno e scadenza al 31 dicembre.
- 2 Il permesso può essere revocato in qualsiasi momento a giudizio insindacabile della locale autorità marittima.
- 3 Possono richiedere il permesso:
 - 3.1 i titolari di attività commerciali, artigianali e pescherecce espletate all'interno del porto;
 - 3.2 personale di cantieri navali per il solo alaggio e varo di natanti, nonché di attività commerciali e nautiche locali e comunque tutti coloro che svolgono un'attività lavorativa in ambito portuale nel rispetto delle norme di legge vigenti.
- 4 L'accesso temporaneo e saltuario viene regolamentato dalla locale autorità marittima in base alle esigenze contingenti.
- 5 La richiesta in bollo deve essere indirizzata alla locale autorità marittima, e indicare:
 - dati anagrafici del richiedente;
 - marca, tipo e targa del veicolo o copia della carta di circolazione;
 - copia del tagliando attestante la validità della polizza assicurativa;
 - tipologia di attività espletata e dati identificativi della stessa;
 - indirizzo presso cui inviare il permesso;
 - marca da bollo di € 14,62.
- 6 Il permesso deve essere esposto in modo ben visibile sul parabrezza degli autoveicoli o esibito dai conducenti di motocicli e ciclomotori, a richiesta del personale di polizia in servizio in ambito portuale.
- 7 Per l'espletamento delle attività di varo e alaggio imbarcazioni la locale autorità marittima può rilasciare permessi giornalieri ai veicoli muniti di carrello per imbarcazioni.
- 8 In caso di smarrimento del permesso, il titolare deve presentare apposita denuncia scritta alle forze dell'ordine e, al fine di ottenere un duplicato del permesso, dalla locale autorità marittima.

ARTICOLO 6 – ATTIVITA' VARIE CHE SI SVOLGONO NEL PORTO DI ACCIAROLI

1. Durante la movimentazione di passeggeri dalle unità navali gli addetti alle operazioni devono:
 - predisporre lungo il tratto di molo interessato idonei percorsi per separare i flussi di sbarco da quelli di imbarco, nonché idonea cartellonistica anche ai fini di security;
 - prevedere, sempre lungo la banchina interessata dalle operazioni, un servizio di vigilanza che: verifichi i titoli i viaggio dei passeggeri, dia indicazioni sull'instradamento e impedisca l'accesso alle persone estranee;
 - installare un salvagente anulare munito di sagola galleggiante lunga almeno 30 metri.

2. Per svolgere un'attività nel porto di Acciaroli, gli interessati devono attenersi alla vigente ordinanza in materia di vigilanza sull'esercizio delle attività nei porti ed in genere nell'ambito del demanio marittimo emanata dalla Capitaneria di porto di Salerno. In assenza di specifica autorizzazione, è vietato occupare aree, installare/poggiare strutture di ogni genere e depositare materiali, comprese le reti.

ARTICOLO 7 – NORME DI PRUDENZA E RESPONSABILITA'

1. Le zone oggetto della presente ordinanza sono destinate direttamente o indirettamente allo svolgimento di peculiari attività riconducibili, a vario titolo, alla navigazione marittima; quindi, coloro che le praticano devono adottare un comportamento improntato alla massima prudenza e diligenza, in ragione dei potenziali pericoli e rischi in cui si può incorrere. L'amministrazione marittima è da ritenersi, esonerata da qualsivoglia responsabilità per danni a persone o cose derivante dall'assunzione, da parte di chicchessia, di comportamenti in contrasto con la presente disciplina.
2. In tale contesto, chiunque si trovi in tali ambiti deve segnalare alla locale autorità marittima ogni eventuale fatto di rilievo che riguardi le strutture portuali e, comunque, ogni situazione che possa generare pericoli.

ARTICOLO 8 – VIOLAZIONI

1. I contravventori alla presente ordinanza sono puniti ai sensi degli articoli 1112, 1161, 1164, 1174 e 1231 del codice delle navigazione, sempreché il fatto non costituisca più grave reato, ovvero reato.

ARTICOLO 9 – ENTRATA IN VIGORE, ABROGAZIONI E PUBBLICAZIONE

1. La presente ordinanza entra in vigore in data odierna disapplicando ogni altro provvedimento con essa in contrasto.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, che è pubblicata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio ed inclusa nel sito on-line www.agropoli.guardiacostiera.it al link "ordinanze".

Agropoli 27 marzo 2009

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Alberto MANDRILLO
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA
AGROPOLI**

ORDINANZA N. 63 / 2013

“Disciplina accesso, circolazione e sosta Porto di Acciaroli”

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Agropoli:

- VISTA:** la propria ordinanza n°22/09 del 27.03.2009, disciplinante l'accesso la circolazione e la sosta nell'ambito portuale di Acciaroli;
- VISTO:** Il decreto legislativo 30.04.92 recante il nuovo codice della strada e successive modificazioni ed il relativo regolamento di esecuzione, ed in particolare l'articolo 6, punto 7, che conferisce al capo del circondario la potestà di disciplinare con ordinanza la circolazione nei porti,
- VISTO:** Il foglio n. 02.02.04/6261 datato 23.05.2013 e successivo foglio prot.02.02.04/9065 in data 12.07.2013 dell'Ufficio Locale Marittimo di Acciaroli
- CONSIDERATO:** che sono stati espletati lavori riguardanti la banchina di riva del porto di Acciaroli e, pertanto, si rende conseguentemente inevitabile una parziale modifica dell'ordinanza n° 22/09 in premessa citata;
- VISTA:** l'attestazione rilasciata dal Comune di Pollica in data 18.04.2013, con cui si attesta che le opere sono state realizzate a regola d'arte ed utilizzabili;
- RITENUTO:** quindi necessario aggiornare la citata disciplina;
- VISTI:** gli articoli 17, 30, 68 e 81 del codice della navigazione e gli articoli 59, 79 e 80 del relativo regolamento,

ORDINA

ARTICOLO 1

L'ordinanza n° 22 del 27 marzo 2009, art. 4 è modificato come meglio specificato nel successivo articolo 2. Per una chiara e migliore fruibilità del provvedimento così come risultante dalle norme che seguono, si fa rinvio al sito istituzionale www.guardiacostiera.it/agropoli dove le modifiche sono contestualmente integrate nell'ordinanza originaria, appositamente aggiornata.

ARTICOLO 2

- L'articolo 4 punto 1, è così riformulato:

Il porto di Acciaroli, per quanto concerne la circolazione e la sosta dei veicoli è diviso in 7 zone:

- **ZONA A:** compresa tra il confine estremo dei fabbricati che si affacciano sull'ambito portuale, la demarcazione dei marciapiedi e il verde pubblico centrale al piazzale del porto, estendendosi fino alla congiungente tra l'Ufficio Postale e il limite sud dei giardini centrali al piazzale;
- **ZONA B:** dal termine della zona "A" e fino alla radice del molo di sottoflutto;
- **ZONA C:** molo di sottoflutto;
- **ZONA D:** compresa tra l'area a verde delimitante la zona "A" e le successive aree verdi lato mare;
- **ZONA E:** banchina di riva, che si estende fino alla prima zona adibita a verde;
- **ZONA F:** primo tratto del molo di sopraflutto che si estende dall'ingresso al porto fino al gomito successivo alla torre saracena;
- **ZONA G:** secondo tratto del molo di sopraflutto compreso tra il gomito del molo medesimo, successivo alla torre saracena e la testata del molo;

2. Le suddette zone sono meglio individuate, attraverso differenti colorazioni, nell'allegata planimetria che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

3. La **zona A** di cui al punto 1 è destinata alla circolazione pedonale con divieto di transito e sosta per tutti i veicoli a motore ad eccezione dei veicoli indicati nel precedente art.2 punto 6. E' ammesso, comunque, l'accesso dei veicoli per operazioni di carico e scarico merci, tale attività deve avvenire esclusivamente nelle fasce orarie indicate nell'apposito provvedimento comunale di carico e scarico merci sulle aree pubbliche. In tal caso i veicoli marceranno a passo d'uomo e durante la permanenza, che dovrà limitarsi alle sole operazioni di carico/scarico merci, il conducente e/o responsabile del veicolo, dovrà essere presente nelle vicinanze.

4. La **zona B** è interdetta al transito e la sosta dei veicoli ad eccezione dei veicoli indicati nel precedente art. 2 punto 6 nonché i veicoli appartenenti al personale di servizio presso l'Ufficio Locale Marittimo di Acciaroli. E' altresì consentito, previa autorizzazione della locale Autorità Marittima, l'accesso ai veicoli destinati al cantiere navale, attività diportistiche e comunque per operazioni di carico e scarico. In tal caso il conducente/responsabile del veicolo, dovrà essere presente nelle vicinanze, la sosta dei veicoli, qualora espressamente autorizzata dalla predetta Autorità, potrà avvenire negli spazi perimetrali agli Uffici del cantiere navale senza ostacolare le vie di accesso allo stesso;

5. La **zona C** è interdetta al transito e alla sosta dei veicoli a motore ad eccezione dei veicoli indicati nel precedente art.2 punto 6. E' altresì consentito, previa autorizzazione della Autorità Marittima, l'accesso a:

- mezzi di servizio al distributore carburanti con la sosta in prossimità del distributore;
- ai concessionari specchi acquei adiacenti al molo di sottoflutto e titolari di posti barca, per sole operazioni di carico e scarico, durante tale operazione i responsabili del veicolo dovranno essere presenti nelle vicinanze;
- Il limite di velocità in tale area è di 10km/h.

6. La zona D è destinata alla circolazione a doppio senso di marcia regolamentata da apposita ordinanza comunale;

7. La zona E è interdetto al transito ed alla sosta di qualsiasi veicolo.

8. La zona F è destinata alla circolazione a doppio senso di marcia con area di parcheggio esclusiva per motoveicoli a due ruote lato Chiesa;

9. La zona G è destinata all'accesso dei mezzi indicati nel precedente art.2 punto 6, nonché, previa autorizzazione della locale Autorità Marittima, ai mezzi appartenenti a operatori portuali che operano su detta area, personale in servizio sulle unità da pesca ormeggiate, concessionari degli antistanti specchi acquei e titolari di posti barca, per il tempo strettamente necessario alle sole operazioni di carico e scarico. Durante tale operazione i responsabili dei veicoli dovranno essere presenti nelle vicinanze. In tale area per ogni peschereccio ormeggiato e per gli operatori portuali con attività nell'ambito dello stesso molo, potrà essere rilasciato, a cura dell'Autorità Marittima, una sola autorizzazione alla sosta negli spazi predisposti qualora vi sia adeguata disponibilità.

10. La locale Autorità Marittima, qualora ritenuto necessario, potrà procedere all'interdizione temporanea della viabilità all'interno del porto ai fini della sicurezza e della pubblica incolumità ovvero per permettere lo svolgimento di pubbliche manifestazioni autorizzate.

11. In tutte le aree sopra indicate, si dovrà procedere con la massima cautela in maniera tale da garantire la sicurezza ed incolumità propria ed altrui.

ARTICOLO 3

La planimetria allegata all'ordinanza n° 22 /2009 è sostituita da quella allegata alla presente.

ARTICOLO 4

(Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicazione)

1. La presente ordinanza entra in vigore immediatamente.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, che è pubblicata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio ed inclusa nel sito istituzionale www.agropoli.guardiacostiera.it al link "ordinanze".

Agropoli, 04/08/2013

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Rosario FLORIO

- ZONA A
- ZONA B
- ZONA C
- ZONA D
- ZONA E
- ZONA F
- ZONA G
- VERDE PUBBLICO/AIUOLE

